

precede questo testo unico è detto: "Veduto il parere del Consiglio di Stato del 4 maggio 1889..." È lo stesso Consiglio di Stato che ha dato il parere al Governo di togliere la distinzione che c'era nella legge del 20 marzo 1865 tra i casi in cui il suo parere era *favorevole* e quelli in cui era *contrario*.

Ed io prego i miei colleghi di citarmi un solo caso, posteriore a questa nuova legge sul Consiglio di Stato, del 2 giugno 1889, in cui si sia adottata questa formola *parere favorevole*.

Da quella data siamo entrati in un nuovo ordine di cose, in una via più corretta, ed abbiamo ricondotto ogni potere nei limiti delle proprie attribuzioni.

Ne volete un esempio? La legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie, all'articolo 24, prescriveva che, per riformare un'Opera pia, fosse mestieri il parere *favorevole* del Consiglio di Stato.

L'ultimo capoverso di quell'articolo suona così: "Sul parere *favorevole* del Consiglio di Stato, il ministro dell'interno potrà sottoporre a decreto reale le opportune modificazioni."

Invece con la nuova legge sulle Opere pie, all'articolo 62 si è detto: "L'applicazione delle disposizioni precedenti viene fatta con decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato."

Anche qui dunque si è abbandonata la prescrizione del *parere favorevole* contro la quale si è sempre pronunziato il Consiglio di Stato, proscrivendola poi assolutamente col parere 4 maggio 1889, che vi ho già ricordato.

Io vi dico quindi che, accettando l'emendamento dell'onorevole Sonnino, commettereste un grave errore.

**Sonnino.** Chiedo di parlare.

**Ercole.** Con esso si logherebbe il Parlamento, e si creerebbero imbarazzi al potere esecutivo. Lasciamo dunque da parte la parola *favorevole*, che non è nè opportuna, nè utile.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** L'onorevole Marchiori ha ricordato il precedente delle Convenzioni ferroviarie. Ma tutti coloro che hanno preso parte a quella famosa discussione, ricorderanno l'ambiente di quel tempo. C'era un'opposizione formidabile contro quelle Convenzioni, tanto che vi furono 22 o 23 votazioni nominali.

La disposizione ricordata dall'onorevole Marchiori fu proposta, mi pare, dall'onorevole Spaventa, il quale combatteva energicamente le Convenzioni; essa costituiva nel pensiero del proponente e della Camera che l'accoglieva una tutela

del pubblico erario in materia che involgeva interessi notevolissimi; ma in questa legge, che non serve ad altro che a facilitare l'alienazione di beni demaniali di piccola entità, mi pare che non sia proprio il caso di inserire quella clausola.

L'onorevole Cuccia ha messo in campo le prerogative della Camera. Ma Dio mio! non abusiamo di questa parola un po' grossa. Le prerogative della Camera, secondo me, sono offese, quando si subordina il voto della Camera e del Governo al parere del Consiglio di Stato, che dipende dal potere esecutivo, ed è inferiore al Corpo legislativo. Questa è la verità.

Si è detto che il parere favorevole del Consiglio di Stato sarebbe una guarentigia. Nulla di tutto ciò. La guarentigia sta nell'obbligo che si impone al potere esecutivo di chiedere il parere. E quando questo parere è contrario, il potere esecutivo che cosa fa? Il Consiglio dei ministri esamina il parere, ci passa sopra o sotto la sua responsabilità dà seguito al provvedimento presentandolo al Parlamento.

Dunque l'emendamento dell'onorevole Sonnino, dal punto di vista amministrativo, è un incaglio, dal punto di vista costituzionale, secondo me, è un'irregolarità, ed il Parlamento approvandolo, a mio credere, vulnererebbe i più grandi principii, cioè la libertà e la responsabilità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino.

**Sonnino Sidney.** Io non discuto le Convenzioni ferroviarie nè come sieno state fatte o votate: sono legge. E in quella legge trovo il precedente che negavano gli onorevoli Lazzaro, Comin ed altri.

L'articolo 11 della legge organica sul Consiglio di Stato non toglie affatto al Parlamento la facoltà di richiedere il parere favorevole, come limitazione al Governo in alcune concessioni che il Parlamento stesso faccia al potere esecutivo.

Qui la legge ordinaria vuole l'intervento del Parlamento nella vendita e permuta dei beni demaniali; noi facciamo una concessione di questo diritto e perciò esigiamo alcune garanzie speciali per questa concessione, appunto per evitare i sospetti, le diffidenze ed anche le pressioni politiche. Si tratta d'interessi di Comuni e di Provincie, contro i quali talvolta è difficile al Governo di difendersi; e noi richiediamo appunto questa garanzia, perchè esso possa meglio difendersi da certe pressioni politiche. Sappiamo come va il mondo.

L'articolo 11 della legge generale si limita a richiedere il parere del Consiglio di Stato, sia esso favorevole o contrario, e questo si applica ai casi